

Provincia di Biella

Ordinanza n° 36/620-3-PETTINENGO1 – Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua pubblica da gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Chiebbia, ubicate in Comune di Pettinengo e Curino (BI), ad uso potabile, assentita con D.D. della Provincia di Biella 11 agosto 2005, n° 1320, in capo alla società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese Spa, con sede in Vercelli. Istanza in data 30 giugno 2017 della medesima società concessionaria per variante sostanziale alla concessione. Fascicolo provinciale PETTINENGO1/CURINO4 - Codice di utenza regionale BI 10517.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

premessi che con D.D. della Provincia di Biella 11 aprile 2005, n° 1.320, venne assentita alla società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese – Sii Spa, con sede in Vercelli, la concessione preferenziale ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 4,75 ed un volume massimo annuo di metri cubi 149.796, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,75 d'acqua pubblica sotterranea tramite un gruppo di dieci sorgenti di cui nove ubicate in località Vaglio del Comune di Pettinengo ed una in località Fontanin dei Ladri del Comune di Curino, da adibire ad uso potabile – fornitura di acqua al Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Ronco Biellese (fornitura di acqua al consumo umano tramite reti di acquedotto aventi interesse pubblico generale);

dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. n° 1.320/2005 e secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento di concessione e, pertanto, verrà a scadere in data 10 aprile 2035;

vista, ora, l'istanza in data 30 giugno 2017, depositata e registrata in data 07 luglio 2017, al n° 15.545 di protocollo provinciale, con cui il Dr. Ing. Alessandro IACOPINO, in qualità di legale rappresentante della società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese – Sii Spa, con sede in Vercelli, ha chiesto, in via di sanatoria ai sensi dell'articolo 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, nonché dell'articolo 96, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., specifica variante sostanziale di cui all'articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea oggetto della D.D. della Provincia di Biella 11 aprile 2005, n° 1.320, allo scopo di:

- * integrare il gruppo di 10 captazioni assentite in concessione, da cui attualmente viene esercitato regolare prelievo d'acqua pubblica sotterranea, con ulteriori tre captazioni da sorgente, ubicate sempre in territorio del Comune di Pettinengo;
- * conseguentemente aumentare la portata massima istantanea derivabile a litri al secondo 5,50 ed il volume massimo annuo a metri cubi 173.448 d'acqua sotterranea, sempre ad uso potabile;

ritenuto non necessario acquisire in via preventiva i pareri previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto il procedimento di variante riguarda utilizzazioni d'acqua pubblica già in esercizio poiché parte di esse legittimate dal titolo citato in premessa e parte di esse oggetto della domanda in via di sanatoria; captazioni tutte per le quali, tra l'altro, deve essere chiesto ed acquisito, preventivamente all'adozione del provvedimento di variante alla concessione, formale provvedimento regionale di approvazione dello studio di delimitazione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, da redigersi ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61)", approvato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii.;

a seguito delle verifiche precedentemente condotte, il responsabile del procedimento ritiene possibile procedere all'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

sulla base di tali premesse;

richiamati i seguenti atti normativi:

- il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775;
- la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque", pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;
- le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;
- i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;
- la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56",
propone l'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Lucio MENGHINI

IL DIRIGENTE D'AREA E DEL SERVIZIO

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19 aprile 2018, all'Albo Pretorio dei Comuni di Pettinengo, Curino e Ronco Biellese, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il

giorno 1 giugno 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella – Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

5. la trasmissione di Copia della presente ordinanza, corredata da stato di consistenza/progetto delle derivazioni d'acqua pubblica, ai fini dell'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento Piemonte Nord-Est dell'Arpa - Uffici di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli, alla A.S.L. competente, al Comune di Pettinengo ed al Comune di Curino, oltre che alla società concessionaria richiedente.

6. di attribuire alla presente ordinanza valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. A tal proposito informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
- il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI.

7. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con le derivazioni oggetto della variante in via di sanatoria prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

8. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.

9. sono escluse dal presente procedimento, per effetto dell'articolo 1, comma 3 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste esclusivamente nella concessione preferenziale; così come non è ammessa, sempre nei soli confronti dell'originaria concessione assentita con D.D. n° 1.320/2005, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto del presente procedimento.

10. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari.

11. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e

termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 06 aprile 2018

Il Dirigente d'Area e del Servizio
Roberto CAPOBIANCO